

Sentenza, Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti, n. 661, del 17/10/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da: omissis (cf) e omissis (cf) rappresentati e difesi dall'avv. omissis giusta procura in atti;

attori

contro

omissis BANCA S.P.A. (P.I. omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (già omissis a sua volta incorporante la omissis S.p.A), rappresentato e difeso dall'avv. omissis giusta procura in atti; convenuta

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato omissis e omissis convenivano in giudizio la omissis Banca SPA onde ottenere il risarcimento del danno dovuto dal ritardo con il quale la banca aveva concesso il nulla-osta necessario a riscuotere il premio assicurativo dovuto dalla Compagnia Assicuratrice "omissis SPA" per i danni subiti a seguito del terremoto del 2016 su un immobile di proprietà dell'attore omissis. Spiegavano, in particolare, che al fine di acquistare l'immobile di cui sopra provvedevano a stipulare un contratto di mutuo con l'istituto omissis (oggi omissis Banca) e, contestualmente allo stesso, un contratto di assicurazioni con omissis SPA in base al quale, in caso di danni cagionati da terremoto, si riconosceva ai proprietari un indennizzo che, in base agli accordi contrattuali, doveva essere versato alla beneficiaria "omissis" e, contestualmente, imputato a deconto delle rate ancora dovute del mutuo n.79056.

Continuavano gli attori spiegando che, a seguito di denuncia di sinistro, la società omissis (nelle more subentrata a omissis SPA) aveva svolto tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, aveva riconosciuto l'indennizzo e aveva invitato la omissis Banca a rilasciare il nulla osta all'accredito della somma, senza tuttavia ottenere alcun fattivo riscontro dalla banca. Pertanto, nonostante la compagnia di assicurazioni si fosse dichiarata disposta a pagare immediatamente l'indennizzo, gli attori potevano beneficiare dello stesso soltanto a distanza di più di un anno e mezzo posto che, a fronte di una perizia di stima dei danni conclusa nel mese di gennaio del 2019, solo nel mese di luglio del 2020 – nonostante i numerosi solleciti – la omissis Banca rilasciava il nulla-osta, permetteva l'accredito delle somme e scomputava le stesse dalla somma residua dovuta dagli attori a titolo di restituzione delle rate del mutuo.

Ciò aveva comportato, in base alla ricostruzione degli attori, un danno pari ad euro 11.771,81 in considerazione del fatto che, se la somma fosse stata accreditata tempestivamente, gli stessi avrebbero potuto beneficiare di una rata di mutuo inferiore e non avrebbero dovuto pagare gli interessi anche sulla somma di euro 74.944,00. Concludevano, dunque, chiedendo di "riconoscere e dichiarare la responsabilità della omissis Banca S.p.A. per i fatti per cui è causa e, quindi, condannarla al pagamento della somma di euro 11.771,81 o altra minore o maggiore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria".

Si costituiva in giudizio la banca convenuta affermando che nessuna colpa e nessuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza poteva essere attribuita alla stessa in quanto il ritardo nel rilascio del nulla-osta era dovuto al mancato invio della documentazione (pure più volte richiesta dalla banca) da parte degli interessati; in ogni caso contestava l'entità del danno in considerazione del fatto che il debito residuo sul quale era stata stata calcolata la quota interessi al momento della effettiva decurtazione era stato nel frattempo diminuito, oltre che dalla liquidazione assicurativa, anche dalle quote capitale delle rate effettivamente pagate fino a quella data.

Concludeva dunque chiedendo "accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, RIGETTARE integralmente la domanda stessa in tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di causa"

Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 16.6.2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, in quella sede, trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione. La domanda non può essere accolta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012 Registro affari amministrativi numero 8231/11 Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



Sentenza, Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti, n. 661, del 17/10/2023

Innanzitutto vi è da dire che, a monte, non vi è prova della circostanza che la banca fosse a conoscenza dell'esistenza della predetta polizza di assicurazioni stipulata sul bene oggetto di ipoteca e delle condizioni in essa contenute e in questa sede invocate dagli attori.

In secondo luogo – e diversamente da quanto ritenuto dalle parti attrici – va subito rilevato come dall'attenta lettura della documentazione in atti è possibile evincere come la Banca era messa al corrente dell'esistenza del sinistro e della perizia conclusiva dello stesso solo in data 14.5.2019, via mail, e non, come invece sostenuto dalle parti attrici, sin dal gennaio del 2019 (cfr. doc. 7).

Si tratta di una comunicazione via mail che, a ben vedere, rimanda per ogni dettaglio all'atto conclusivo della perizia, asseritamente inviato in allegato che, tuttavia, non pare essere presente nella predetta mail. Ed infatti, nell'intestazione della predetta mail, sotto la voce "oggetto: sx 2018/32355 omissis", non risulta presente alcun allegato come invece, di norma, dovrebbe risultare.

Allo stesso modo alcun atto conclusivo della perizia risulta allegato alla successiva mail di sollecito inviata sempre dalla omissis alla Banca in data 30 maggio 2019 e alla mail del 7.6.2019 (cfr. doc. 8 e 9). Pertanto, correttamente, in data 20 giugno 2019 la omissis Banca chiedeva delucidazioni in ordine alle cause del sinistro relativo all'immobile oggetto di ipoteca e in ordine alla perizia, informazioni che, evidentemente, a quella data, non erano ancora state comunicate alla Banca (cfr. doc. 10).

In risposta alla predetta richiesta, dunque, la compagnia assicurativa inviava una mail con un allegato (cfr. doc. 11) specificando la causa del danno e l'importo dell'indennizzo erogabile. Ed infatti, a differenza delle mail precedentemente inviate, in quella del 20.6.2019 è presente un allegato denominato "ATTO CONCLUSIVO.pdf" del quale, tuttavia, non vi è prova in atti dell'effettivo contenuto.

La predetta mail era riscontrata in data 8.7.2019 dalla omissis Banca con la quale si richiedeva, ai fini del rilascio del nulla osta, la documentazione già precedentemente richiamata e, evidentemente, ancora non inviata (cfr. all. 5 II memoria 183 c. VI c.p.c. parte convenuta).

Non risulta che, a parte i solleciti al rilascio del nulla osta, gli interessati abbiano provveduto ad integrare la documentazione come richiesto dalla banca.

Ed infatti, solo in data 22.1.2020 la banca riceveva riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione che, tuttavia, era inviata in un formato non leggibile (cfr. all. 6 II memoria 183 c. VI c.p.c. parte convenuta). E ciò è tanto vero che la stessa Banca scriveva ulteriore mail all'odierno attore in data 28.2.2020 con la quale informava il sig. omissis del fatto che i files inviati dal geometra non "si aprivano" e che il geometra, ancora, non aveva riscontrato le mail inviate (cfr. all. 6 II memoria 183 VI c.p.c. e allegato 8 III memoria 183 c. VI c.p.c. parte convenuta).

La predetta mail, in base a ciò che emerge dalla documentazione in atti, non trovava riscontro nemmeno da parte dell'odierno attore.

Ed înfatti, la documentazione richiesta dalla banca veniva consegnate dal Geom omissis solo in data 02 Luglio 2020 (cfr All n. 02 costituzione banca) e solo dopo che, come visto, la banca nei mesi precedenti (cfr All n. 06 Note 183 II termine banca) aveva più volte sollecitato l'invio della stessa documentazione necessaria per compiere l'istruttoria della pratica finalizzata al rilascio del nulla osta. Ottenuta la predetta documentazione la banca, in pochi giorni, rilasciava il nulla osta richiesto e procedeva a porre in essere quanto di sua competenza.

A fronte del predetto svolgimento dei fatti occorre ora verificare se, in forza degli obblighi assunti, la banca possa essere considerata inadempiente o, comunque, se il comportamento della stessa possa essere annoverato tra quelli violativi delle regole di correttezza e buona fede.

A ben vedere, infatti, dalla lettura dello stralcio del contratto di assicurazioni depositato in atti, innanzitutto, non pare che la banca abbia firmato il predetto contratto.

Non sembra, infatti, a leggere il frontespizio della polizza, che la banca abbia assunto obbligazioni né nei confronti della parte attrice né nei confronti della compagnia di assicurazioni.

Non è possibile, poi, avere contezza dell'intero disposto contrattuale poiché parte attrice limitava il deposito alle prime 26 pagine della polizza con la conseguenza che a questo giudice è preclusa la possibilità di conoscere il contratto nella sua interezza (cfr. doc. 4 citazione).

Sotto altro aspetto, balza subito all'occhio come il citato contratto di assicurazione prevedeva al punto 5.12 lettera d) rubricato "determinazione del danno da parte dei periti" la nomina, a richiesta di una delle parti, di un collegio peritale, circostanza non verificatasi nel caso di specie posto che era la stessa compagnia di assicurazioni a individuare e nominare una società al fine di stimare il danno per suo conto.



Sentenza, Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti, n. 661, del 17/10/2023

A fronte di ciò e a fronte dell'assenza di prova della vincolatività delle condizioni di polizza anche nei confronti della banca è evidente che i risultati raggiunti dall'estimatore non potevano essere in alcun modo vincolanti per l'istituto di credito cosicchè non appare fuori luogo, da parte della banca, richiedere la perizia completa effettuata sull'immobile posto che proprio quell'immobile era stato concesso a garanzia ipotecaria della corretta ed integrale restituzione delle somme concesse a mutuo. Inoltre, non è fuor d'opera sottolineare come, sempre in base alle condizioni di polizza, non si comprende in omaggio a quale disposizione contrattuale la compagnia di assicurazioni, al fine di liquidare l'indennizzo, richiedeva alla banca il "nulla osta".

Banca che, giova ripeterlo, non risulta in alcun modo vincolata agli accordi intervenuti tra gli odierni attori e la compagnia di assicurazione, anzi, non risulta dalla documentazione in atti nemmeno a conoscenza dell'esistenza delle condizioni della polizza invocate dalle parti attrici.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, alcun comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede potrebbe essere addebitato all'istituto di credito che, risultato estraneo ai rapporti tra la compagnia di assicurazioni e l'assicurato, non aveva alcun obbligo o onere nei confronti degli odierni attori né potrebbe dirsi contrario a correttezza la richiesta di delucidazioni e documentazione esplicativa in relazione ad una perizia di danni effettuata sull'immobile ipotecato. Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta.

P.O.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 661 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- -Rigetta la domanda;
- -condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 17 ottobre 2023

